

DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.
Via Nazionale 41 – 33042 Buttrio (UD)
Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Udine e C.F.: 00167460302

CODICE DI COMPORTAMENTO SUGLI INTERNAL DEALING

Il presente regolamento – redatto per le finalità di cui all’art. 114 del Testo Unico 58/98 - recepisce la delibera CONSOB n. 15233 del 29 novembre 2005, in relazione alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni Danieli, effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ai soggetti rilevanti.

a) Sono considerati “soggetti rilevanti”:

- a.1) I componenti gli organi di amministrazione e di controllo della società.
- a.2) I responsabili delle funzioni di controllo, amministrativa, legale, societaria e finanziaria della stessa.
- a.3) chiunque altro detenga una partecipazione (calcolata ai sensi dell’art. 118 del Regolamento Emittenti Consob), pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la società stessa.

Allo stato attuale non rientrano tra le persone rilevanti i soggetti di cui all’art. 152-sexies, c.1, lett. c3 del Regolamento Emittenti Consob.

b) Sono persone strettamente legate ai soggetti rilevanti:

- b.1) il coniuge non legalmente separato, i figli (anche del coniuge) a carico, e - se conviventi da almeno un anno - i genitori, i parenti e gli affini fino al 2° grado dei soggetti rilevanti;
- b.2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera b.1) sia titolare (anche congiuntamente) della funzione di gestione;
- b.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera b.1);
- b.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli portati da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera b.1);
- b.5) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicata alla lettera b.1)

c) Ambito di applicazione

Gli obblighi di informazione (previsti dall’art. 114, comma 7 del Testo Unico) si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

NON vi è necessità di comunicazione per:

- 1) le operazioni il cui importo complessivo entro la fine di ogni anno solare non raggiunga i cinquemila Euro;
(l’importo è calcolato sommando le operazioni relative ad azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti).
- 2) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate di cui al punto b);
- 3) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

L'importo indicato al punto 1) è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate da e/o per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate da e/o per conto delle persone di cui al punto b) strettamente legate a tali soggetti.

d) Modalità di comunicazione alla Consob e al pubblico

- d.1) I soggetti rilevanti di cui ai punti a.1 e a.2 comunicano all'emittente quotato le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate di cui al punto b) entro tre giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione secondo le modalità di cui all' Allegato 6 del Regolamento Emittenti Consob.
- d.2) I soggetti rilevanti di cui al punto a.3 (che detengano cioè più del 10% del capitale) comunicano all'emittente quotato le informazioni indicate al punto d.1), entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione secondo le modalità di cui all'Allegato 6 del Regolamento Emittenti Consob..
- d.3) L'emittente quotato rende note le informazioni ricevute alla Consob ed al mercato , con le modalità previste dall'art. 66 del Regolamento Emittenti Consob, nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

e) L'emittente quotato:

- istituirà una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui al presente regolamento.
- darà informazione attraverso il Segretario del Consiglio di Amministrazione ai soggetti identificati dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi;

I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal presente regolamento per le finalità di cui all'art. 114, comma 7 del Testo Unico.

f) Soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione delle informazioni.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione della DANIELI & C. S.p.A. è il soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle operazioni comunicate dalle persone rilevanti.

Ciascuna persona rilevante comunica al soggetto preposto le operazioni effettuate nei modi seguenti:

- consegna brevi manu della comunicazione direttamente presso l'Ufficio Affari Societari della DANIELI & C. S.p.A. in Buttrio, Via Nazionale n. 41;
- trasmissione della comunicazione a mezzo telefax al n. 0432/598863;
- inoltro della comunicazione via e-mail all'indirizzo: investors@danieli.it.

Le informazioni sono fornite per iscritto, da parte di ciascuna persona rilevante, secondo il tracciato definito nell'Allegato 6 e comunicato dall'Ufficio Affari Societari della Danieli, contenente, in particolare, le informazioni sulle tipologie degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni, le date e gli ammontari delle stesse, nonché ogni altro utile dettaglio.

Il soggetto preposto deve fornire alla persona rilevante un riscontro immediato, anche tramite fax o e-mail, del ricevimento delle comunicazioni ricevute.

Chiarimenti potranno essere forniti per telefono (n° 0432/598308 – 0432/598288).

g) Sanzioni

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nel presente codice comporta l'assunzione delle responsabilità previste dalla vigente normativa e l'obbligo di risarcire quanto dalla Daniela o dalla società controllata fosse stato pagato per la violazione.

Per i soggetti legati da rapporto di lavoro subordinato, l'inosservanza potrà assumere altresì rilievo per l'applicazione delle previste sanzioni disciplinari.

Per le persone rilevanti non legate da rapporto di lavoro subordinato, il consiglio di amministrazione potrà valutare se dare comunicazione al mercato che la propria mancata o intempestiva comunicazione è attribuibile al ritardo o all'omissione da parte delle suddette persone.

h) Modificazioni ed integrazioni

Le presenti regole saranno via via aggiornate ed integrate tenendo conto dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verrà a maturare in materia.

i) Entrata in vigore

Il presente Codice di Comportamento entra in vigore dal 1° aprile 2006.